

La direttiva sui contenuti digitali (2019/770/UE)

• La Direttiva (UE) 2019/770 si occupa dei contratti di fornitura di contenuti digitali o di servizi digitali stipulati tra consumatori e venditori.

• Si applica a qualsiasi contratto in cui l'operatore economico fornisce contenuti o servizi digitali al consumatore e il consumatore corrisponde un prezzo. L'onerosità del contratto diventa quindi un requisito essenziale affinché il consumatore possa godere dei diritti introdotti dalla direttiva.



La direttiva sui contenuti digitali (2019/770/UE)

• L'obiettivo della Direttiva è quello di equiparare, per quanto possibile, la posizione del consumatore fruitore di contenuti o servizi digitali a quella dei consumatori fruitori di beni e servizi "tradizionali".

• Art. 14: In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, o a una riduzione adeguata del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nel presente articolo [...]



La direttiva sui contenuti digitali (2019/770/UE)

• Aggiornamenti – Art. 8

• L'operatore economico assicura che al consumatore siano notificati e forniti gli aggiornamenti, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale. Se il consumatore non installa entro un termine ragionevole gli aggiornamenti forniti dall'operatore economico, quest'ultimo non è responsabile per i difetti di conformità derivanti dalla mancanza dell'aggiornamento pertinente.





• Il patrimonio digitale è l'insieme dei dati o delle informazioni riferibili ad una persona e che questa affida al web, nelle sue varie modalità di utilizzo (profili dei social media, e-mail, tweet, chat, files di testo, accounts, *cloud computing*), rendendoli tendenzialmente imperituri.

• Durante la vita della persona questi dati e queste informazioni ne definiscono l'identità digitale.





• Nel contratto tra utente (poi defunto) e social network, sono inserite clausole dirette a negare la successione degli eredi nel rapporto contrattuale con il gestore, talvolta con la previsione che i contenuti digitali affidati al sistema dovessero essere distrutti al momento della morte dell'utente.

• Non basta considerare il contratto: vi è un problema di tutela postuma dei diritti della personalità e dei dati personali.





- È possibile che i contenuti digitali si traducano senz'altro in beni (un file che racchiude un'opera dell'ingegno) o in strumenti di accesso a beni (ad es., un conto bancario). Qui si applicheranno senza dubbi le regole successorie: non si vede, infatti, come escludere che gli eredi possano subentrare nella titolarità anche di tali beni.
- Diverso è se debba considerarsi giuridicamente tutelato l'interesse altrui, ovverosia di terzi qualificati (eredi o semplici congiunti), a che siano conservati o disvelati i tratti della personalità del defunto risultanti dalle informazioni raccolte nel web (foto, post, ecc.).





- Decisione della Corte suprema tedesca nel 2018
- Ragazza deceduta nel 2012
- I genitori chiedono di accedere ai messaggi del suo profilo Facebook per capire se la ragazza era depressa e si è suicidata o si è trattato di un incidente
- Facebook si oppone alla richiesta
- Le condizioni generali del contratto impedivano l'accesso al profilo commemorativo e la lettura dei messaggi